

# **Circolare Detrazione IVA a cavallo d'anno**

2/2024

Gennaio 2024

Padova, 08.01.2024

Circ2402\_DetrazioneIvaCavalloAnno

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: Detrazione iva fatture 2023 ricevute nel 2024**

Ricordiamo che le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2023, ed emesse dal fornitore nel 2023, ma ricevute e registrate nel 2024 permettono la detrazione dell'IVA solo nel 2024<sup>1</sup>.

Di regola, **in corso d'anno**, è ammesso esercitare la detrazione iva nella liquidazione del mese, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo, anche con riferimento all'IVA relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali la fattura sia pervenuta e registrata entro il 15 del mese successivo<sup>2</sup>. In genere i software consentono di gestire tale casistica (cioè, per esempio, registrare una fattura in febbraio, che verrà *stampata* sul registro acquisti di febbraio, facendola concorrere alla liquidazione iva di gennaio).

Questa opportunità però non è stata estesa alle operazioni effettuate e fatturate in un anno d'imposta, la cui fatture sono ricevute dal destinatario nell'anno successivo. **In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato soltanto nell'anno in cui viene ricevuta la fattura.**

La data di ricezione della fattura è quindi un elemento rilevante ai fini dell'identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l'IVA<sup>3</sup>.

**Nota Bene**

Come detto se la fattura datata dicembre 2023 viene **ricevuta a gennaio 2024** va registrata nel mese di gennaio 2024 e concorre alla liquidazione iva di gennaio 2024 (dal punto di vista del bilancio verosimilmente concorrerà ai costi 2023 come fattura da ricevere).

---

<sup>1</sup> Come risulta dal decreto IVA (art. 19 – art.25), che prevede il diritto alla detrazione quando l'imposta è esigibile a condizione di essere in possesso della fattura e dalla formulazione dell'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, che concede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, *fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.*

<sup>2</sup> La norma fa riferimento ai contribuenti con liquidazione IVA mensile, ma la regola dovrebbe valere anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale.

<sup>3</sup> A riguardo ricordiamo che il momento di effettuazione dell'operazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, che può essere inviata entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972. La data corrispondente al momento di effettuazione dell'operazione viene indicata nella fattura, mentre quella di trasmissione della stessa, come precisato anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata in maniera inequivocabile dal Sistema di Interscambio.

Vi può essere il caso, ormai raro visto la diffusione della fattura elettronica, di una fattura ricevuta nel 2023 **che non viene registrata nel 2023** (per esempio ci si avvede dell'esistenza di questa fattura a marzo 2024 a liquidazione di dicembre 2023 ormai chiusa).

Il diritto alla detrazione dell'iva di questa fattura, che è pervenuta nel 2023 e **deve** essere esercitato con riferimento all'anno di imposta 2023, può essere esercitato al più tardi in dichiarazione iva.

Possono darsi quindi questi casi:

Fattura per operazione effettuata dicembre 2023 "datata dicembre 2023":

- ricevuta in dicembre 2023 e registrata in dicembre 2023:
  - o liquidazione iva dicembre 2023
  - o registri iva dicembre 2023
- ricevuta in dicembre 2023 e registrata in gennaio, febbraio, marzo, aprile 2024
  - o registrata in un sezionale separato relativo al 2023 oppure nel registro acquisti del mese di registrazione (per esempio febbraio 2024) con separata evidenza – alcuni software utilizzano questa modalità
  - o detrazione direttamente in dichiarazione iva, quadro VF (quindi non partecipa alla liquidazione del mese di registrazione, nell'esempio febbraio)
  - o se non viene registrata entro aprile 2024 l'iva non può più essere detratta
- ricevuta nel 2024 (attenzione ai termini per l'emissione di autofattura)
  - o va registrata e detratta nel mese di arrivo o nei mesi successivi fino al termine massimo della dichiarazione successiva con lo stesso meccanismo di cui sopra
  - o se registrata entro dicembre 2024 va nel registro e nella liquidazione del mese di registrazione
  - o se registrata nel 2025 va registrata in un sezionale separato relativo al 2024 oppure nel registro acquisti del mese di registrazione (per esempio febbraio 2025) con separata evidenza
  - o detrazione direttamente in dichiarazione iva 2025 (anno d'imposta 2024), quadro VF (quindi non partecipa alla liquidazione del mese di registrazione, nell'esempio febbraio)
  - o se non viene registrata entro aprile 2025 l'iva non può più essere detratta.

### **Le novità contenute nella legge delega**

Nel testo della legge delega fiscale (Legge 111 del 09.08.2023) pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 189 del 14 agosto 2023, si legge all'articolo 7, lettera d, comma 3: *"...Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).... prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta"*

Se la semplificazione verrà confermata anche le fatture ricevute a cavallo d'anno andranno registrate come quelle pervenute negli altri mesi.



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Sinaco s.r.l.